



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
MARCO MARULLI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.11/07/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 949/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato (omissis)

he lo rappresenta e

difende

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis)

-intimato-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.
1552/2020 depositata il 25/06/2020.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023
dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

Per quanto ancora rileva, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1552/2020, depositata il 25.6.2020, ha confermato la statuizione della sentenza del 7.2.2019 n. 321 con cui il Tribunale di Monza aveva disposto a carico d (omissis) (omissis) il pagamento dell'assegno di mantenimento mensile di € 300,00 in favore del figlio maggiorenne (omissis).

Il giudice d'appello ha giustificato tale statuizione sul rilievo che non vi era prova che (omissis) (omissis) benchè maggiorenne, avesse raggiunto l'autosufficienza economica e che la somma mensile di € 300,00 disposta dal Tribunale era congrua tenuto conto della piena capacità lavorativa del padre.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) affidandolo a quattro motivi.

(omissis) (omissis) madre di (omissis) (omissis) on ha svolto difese.

Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata ex art. 112 e 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. o, in subordine, l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 350 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente di aver allegato una serie di fatti rilevanti per la decisione, quali le sue imputazioni in processi penali di bancarotta, l'essere protestato e disoccupato privo di reddito, la perdita di credibilità lavorativa in ragione dei suoi problemi con la giustizia, etc., ma il giudice d'appello ha completamente ignorato l'apparato argomentativo dallo stesso offerto. Ne consegue che il giudice



d'appello non ha statuito "su tutta la domanda" e tale omissione ha integrato la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ..

In ogni caso, ove non fosse reputata fondata la censura di omessa pronuncia, dovrebbe allora configurarsi l'omessa violazione su un punto decisivo della controversia ex art 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, del tutto infondata è la censura di omessa pronuncia.

Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 3388/2005, conf. Cass. n. 5730/2020) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui "Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio".

Nel caso di specie, il ricorrente si limita a lamentare il mancato o insufficiente esame da parte della Corte d'Appello delle sue argomentazioni contenute nell'atto di appello, fermo restando che il giudice di secondo grado ha pienamente provveduto, rigettandola, sulla sua domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne (omissis) Non si rientra quindi nella fattispecie della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..



Va osservato che la Corte d'Appello non ha affatto omesso l'esame delle circostanze illustrate dal ricorrente nel primo motivo – tanto è vero che le ha riportate per esteso nella sentenza quando ha ricostruito il contenuto dell'atto di appello – ma non le ha ritenute rilevanti, avendo valorizzato altri elementi quali la capacità lavorativa di (omissis) (omissis) la mancanza di autosufficienza economica del figlio (omissis). D'altra parte, la circostanza che la Corte d'Appello, nel rigettare le censure del ricorrente non abbia fatto espresso riferimento ai fatti allegati non integra certo il vizio di omesso esame di fatto decisivo, né, peraltro, quello di omessa motivazione, atteso che il giudice di appello, nell'assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo (omissis) e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (vedi Cass. 25509/2014; conf. Cass. n. 3126/2021; vedi anche Cass. n. 8294/2011).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 316 bis, 377 septies e 438 cod. civ. nonché la nullità della sentenza per motivazione carente ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. o per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello ha fatto un uso improprio dell'art. 337-septies cod. civ., non vagliando le circostanze richieste dalla predetta norma che consentono il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne. In particolare, evidenzia che le circostanze cui fa riferimento la norma non si esauriscono nella pura e semplice mancanza di indipendenza economica del (omissis) dell'assegno. Inoltre, la stessa norma utilizza il verbo "potere", non quello "dovere", a conferma del fatto che la possibilità del riconoscimento dell'assegno è subordinata alla verifica di certe evenienze e non



scatta automaticamente per il solo fatto dell'inattività lavorativa, e ciò anche in virtù del principio di autoresponsabilità.

4. Il motivo è fondato.

Va osservato che questa Corte, nell'ordinanza n. 17183/2020, ha enunciato il principio di diritto secondo cui *"Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni"*.

Nel suo percorso argomentativo, la predetta pronuncia ha evidenziato che, ogniqualevolta i figli maggiorenni siano "non indipendenti economicamente", l'obbligo di mantenimento *"non è posto direttamente e automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente..."*(pag. 13).

L'ordinanza n. 17183/2020 si è occupata anche della situazione del figlio maggiorenne che ha intrapreso un'attività di studio,



evidenziando che *"trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.....Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi, e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in un data realtà economica, affinché possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento...."*(vedi pagg. 15 e 16).

La Corte d'Appello di Milano non ha fatto buon governo di tali principi, avendo riconosciuto in via automatica al figlio maggiorenne l'assegno di mantenimento come mera conseguenza della sua mancanza di indipendenza economica, senza valutare le altre circostanze relative al caso concreto (se non la capacità lavorativa del padre, elemento da solo ininfluyente).

In particolare, la Corte si è limitata a dare atto che il sig. (omissis) (omissis) era laureato, ma senza specificare da quando e se lo stesso avesse eventualmente avviato un percorso di studi post-universitari, e si fosse o meno messo alla ricerca di un'occupazione e con quali esiti, né ha precisato a quali cause fosse riconducibile il suo mancato inserimento nel mondo del lavoro.

Come già sopra anticipato, la Corte d'Appello ha erroneamente interpretato l'art. 337-septies cod. civ., finendo per ritenere



configurabile un automatismo tra il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne e la sua condizione di non autosufficienza economica, omettendo ogni altra valutazione.

La Corte d'Appello è quindi incorsa nel vizio denunciato dal ricorrente.

5. Il terzo ed il quarto motivo - con cui il ricorrente ha rispettivamente dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. e la violazione degli artt. 91,92 e 336 in tema di regime di spese di lite - sono assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, infondato il primo, assorbiti il terzo ed il quarto, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma in data 11.7.2023

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

